

**Cellularline S.p.A.**

**Procedura per l'adempimento degli obblighi**

**in materia di**

*Managers' Transactions*

<i>Premessa</i> .....	3
1. <i>Definizioni</i> .....	4
2. <i>Soggetti Rilevanti</i> .....	7
3. <i>Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti</i> .....	7
4. <i>Soggetto Preposto</i> .....	9
5. <i>Operazioni soggette a comunicazione al Soggetto Preposto</i> .....	10
6. <i>Modalità e termini della comunicazione al Soggetto Preposto</i> .....	11
7. <i>Operazioni Rilevanti soggette a comunicazione al pubblico e alla Consob</i> .....	13
8. <i>Modalità e termini della comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti</i> .....	13
9. <i>Blocking Period</i> .....	14
10. <i>Comunicazione della Procedura alle Persone Rilevanti</i> .....	17
11. <i>Trattamento dei dati personali</i> .....	18
12. <i>Modificazioni e integrazioni</i> .....	19

## PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata Cellularline S.p.A. (“**Cellularline**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**”) in vista della quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**” e “**MTA**”) delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società. La presente Procedura è stata adottata in attuazione della disciplina contenuta nell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation - MAR*) (la “**MAR**”), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, nonché in conformità alle applicabili disposizioni del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (“**TUF**”) e del Regolamento Consob n. 11971/1999 e s.m.i. (“**Regolamento Emittenti**”).

Pertanto, le disposizioni della presente Procedura entrano in vigore con efficacia cogente dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* dell’Emittente sul MTA. Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno dell’eventuale pubblicazione della Procedura sul sito *internet* dell’Emittente, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di urgenza, da uno degli Amministratori Delegati.

La presente Procedura regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute dalle Persone Rilevanti, come di seguito individuate dalla Procedura medesima, al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l’abuso di informazioni privilegiate.

Inoltre, la Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell’ESMA (ivi incluse le Q&A ESMA, come *infra* definite) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.

## 1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove riportati con l'iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato in questo articolo 1 ovvero nel testo della presente Procedura. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale e viceversa.

<b>Azionisti Rilevanti</b>	i soggetti come definiti all'articolo 2.3.
<b>Elenco delle Persone Rilevanti</b>	l'elenco delle Persone Rilevanti, costituito dalla Lista dei Soggetti Rilevanti e dalla Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR.
<b>Giorno Lavorativo</b>	tutti i giorni che non siano il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi secondo il calendario nazionale.
<b>Lettera di Accettazione</b>	la lettera di accettazione della Procedura – redatta, a seconda del caso, secondo il modello di cui agli Allegati "C.1" (Lettera di Accettazione per i Soggetti Rilevanti MAR) e "C.2" (Lettera di Accettazione per gli Azionisti Rilevanti) della Procedura – debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato in segno di integrale accettazione della Procedura.
<b>Lettera di Trasmissione</b>	la lettera di trasmissione della Procedura redatta secondo il modello di cui all'Allegato "B" della Procedura sottoscritta dal Soggetto Preposto.
<b>Lista dei Soggetti Rilevanti</b>	la lista dei Soggetti Rilevanti.
<b>Lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti</b>	la lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti.
<b>Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR</b>	la lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR.
<b>Modello di Notifica</b>	il modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti. Per i Soggetti Rilevanti MAR il modello è riprodotto in formato cartaceo <i>sub</i> Allegato "E.1" alla presente Procedura. Per gli Azionisti Rilevanti il modello è riprodotto in formato cartaceo <i>sub</i> Allegato "E.2" alla presente Procedura.
<b>Operazioni</b>	le operazioni oggetto di comunicazione, indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'Allegato "A" della presente Procedura.

<b>Operazioni Rilevanti</b>	le operazioni di cui all'articolo 7 della Procedura.
<b>Persone Rilevanti</b>	i Soggetti Rilevanti congiuntamente alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.
<b>Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti</b>	i soggetti come definiti all'articolo 3.3.
<b>Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti</b>	congiuntamente, le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti.
<b>Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR</b>	i soggetti come definiti all'articolo 3.2.
<b>Procedura</b>	la presente procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Managers' Transactions, comprensiva dei relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante.
<b>Q&amp;A ESMA</b>	le <i>Questions and Answers on the Market Abuse Regulation</i> , predisposte e aggiornate dall'ESMA ( <i>European Securities and Markets Authority</i> ), nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale.
<b>SDIR</b>	il circuito SDIR di cui si avvale l'Emittente per la trasmissione delle <i>Regulated Information</i> .
<b>Sede di Negoziazione</b>	una sede di negoziazione quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE, ossia un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
<b>Soggetto Interessato</b>	il soggetto come definito al paragrafo 9.2.
<b>Soggetto Preposto</b>	la Funzione Legale dell'Emittente che, agli effetti della presente Procedura, ha le funzioni, gli obblighi e le responsabilità ivi indicati.
<b>Soggetti Rilevanti</b>	congiuntamente, i Soggetti Rilevanti MAR e gli Azionisti Rilevanti.
<b>Soggetti Rilevanti MAR</b>	i soggetti come definiti all'articolo 2.2.
<b>Strumenti Finanziari</b>	gli strumenti finanziari indicati all'articolo 5.2.
<b>SSA</b>	il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale l'Emittente per il mantenimento delle <i>Regulated Information</i> pubblicate.



## **2. SOGGETTI RILEVANTI**

**2.1** Agli effetti della presente Procedura, si considerano Soggetti Rilevanti: (i) i Soggetti Rilevanti MAR e (ii) gli Azionisti Rilevanti.

**2.2** Per Soggetti Rilevanti MAR si intendono:

- (i) i componenti dell'organo di amministrazione o di controllo dell'Emittente;
- (ii) gli alti dirigenti, individuati a cura del Consiglio di Amministrazione, che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (i), abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'Emittente e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive dell'Emittente.

**2.3** Per Azionista Rilevante si intende chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale dell'Emittente, rappresentato da azioni con diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente, nonché ogni altro soggetto che controlla l'Emittente.

**2.4** La Lista dei Soggetti Rilevanti è predisposta a cura del Consiglio di Amministrazione e aggiornata a cura di uno degli Amministratori Delegati, con l'assistenza del Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detta lista nell'archivio di cui al paragrafo 4.2(b) e riferisce al Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto necessario o opportuno ovvero, in caso di urgenza, a uno degli Amministratori Delegati ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## **3. PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI**

**3.1** Agli effetti della presente Procedura si considerano Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti: (i) le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e (ii) le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti.

**3.2** Per Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR si intendono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- (a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- (b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- (c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione;
- (d) le persone giuridiche, i *trust* o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente

legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.

**3.3** Per Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti si intendono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- (a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
- (b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a);
- (d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a);
- (e) i *trust* costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a).

**3.4** I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a informare per iscritto le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti MAR conservano copia della predetta comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante MAR fornisce all'Emittente, e per essa al Soggetto Preposto, la Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR medesimo, costituente allegato alla Lettera di Accettazione di cui al paragrafo 10.2, e provvede a comunicare tempestivamente all'Emittente eventuali variazioni di detta lista, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata, o ancora tramite posta elettronica con conferma di ricezione e lettura. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR nell'archivio di cui al paragrafo 4.2(b).

**3.5** La Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR unitamente alla Lista dei Soggetti Rilevanti costituisce l'Elenco delle Persone Rilevanti. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell'archivio di cui al paragrafo 4.2(b).

**3.6** Gli Azionisti Rilevanti rendono nota alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti la sussistenza delle condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse



sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni mediante trasmissione della presente Procedura. Gli Azionisti Rilevanti che trasmettono al Soggetto Preposto la delega di cui al successivo paragrafo 6.2.1 sono tenuti a fornire all'Emittente la Lista delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, costituente allegato alla predetta delega. In tal caso troverà applicazione *mutatis mutandis* quanto previsto dai precedenti paragrafi 3.4 e 3.5.

**3.7** Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

#### **4. SOGGETTO PREPOSTO**

**4.1** La Funzione Legale dell'Emittente svolge le funzioni di Soggetto Preposto indicate al successivo paragrafo 4.2.

**4.2** Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- (a) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
- (b) gestione delle informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura, nonché delle attività di verifica e selezione del complesso delle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob di cui all'articolo 7;
- (c) trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob, e messa a disposizione delle stesse sul sito *internet* dell'Emittente, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 8;
- (d) informativa ai Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 12;
- (e) svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nella Procedura;
- (f) informativa al Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza ad uno degli Amministratori Delegati, relativamente a questioni attinenti l'attuazione della Procedura, ove ne ravvisi l'opportunità o la necessità, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura ai sensi dell'articolo 12.

**4.3** Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere, via posta elettronica con conferma di ricezione e lettura, a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti,

necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, via posta elettronica con conferma di ricezione e lettura, entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il termine entro il quale il Soggetto Rilevante è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto è ridotto a 2 Giorni Lavorativi in caso di urgenza debitamente segnalata dal Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti nella presente Procedura con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta.

4.4 Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Procedura sono dirette all'attenzione dell'Ufficio Legale come segue:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Cellularline S.p.A. – Via Grigoris Lambrakis n. 1/A – Reggio Emilia;
- a mezzo fax al numero: 0522 33 40 01;
- via posta elettronica all'indirizzo: legal@cellularline.com;
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: spa.cellularline@legalmail.it;
- in caso di comunicazione telefonica al numero: 0522 336 175.

## 5. OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO

5.1 Il Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare al Soggetto Preposto, con le modalità e nei termini indicati all'articolo 6, tutte le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall'Emittente (gli "**Strumenti Finanziari**") qualunque ne sia l'ammontare (le "**Operazioni**") come di seguito precisato.

5.2 Operazione compiute dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate a Soggetti Rilevanti MAR

5.2.1 Con riferimento ai Soggetti Rilevanti MAR e alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR agli effetti della presente Procedura per Strumenti Finanziari si intendono:

- (a) le azioni;
- (b) gli strumenti di debito;
- (c) gli strumenti derivati;
- (d) gli strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti (a) e (b).

5.2.2 Si precisa che si considerano in ogni caso Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR ai sensi e per gli

effetti della presente Procedura le operazioni elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'Allegato "A.1" alla Procedura.

**5.3** Operazione compiute dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti

**5.3.1** Con riferimento agli Azionisti Rilevanti e alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, agli effetti della presente Procedura per Strumenti Finanziari si intendono:

- (a) le azioni emesse dall'Emittente;
- (b) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni di cui alla lettera (a);
- (c) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni di cui alla lettera (a) o scambiabili con esse;
- (d) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni di cui alla lettera (a) indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF;
- (e) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni di cui alla lettera (a), rappresentanti tali azioni.

**5.3.2** Si precisa che agli effetti della presente Procedura:

- (a) gli Azionisti Rilevanti e le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti sono tenuti a comunicare le Operazioni di acquisto, vendita sottoscrizione o scambio degli Strumenti Finanziari di cui al precedente paragrafo 5.3.1;
- (b) non si considerano in ogni caso Operazioni rilevanti e, pertanto, non sono oggetto di comunicazione le operazioni elencate nell'Allegato "A.2" alla Procedura;
- (c) gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura con riferimento agli Azionisti Rilevanti e alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti non si applicano qualora i predetti soggetti siano già tenuti a notificare le Operazioni effettuate in quanto Soggetti Rilevanti MAR o Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR.

**5.4** Le Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari compiute da Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante sono oggetto di comunicazione al Soggetto Preposto a cura del Soggetto Rilevante, a norma dei paragrafi 5 e 6.

**6. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO**

**6.1** Termini di comunicazione per i Soggetti Rilevanti MAR

**6.1.1.** La comunicazione di cui all'articolo 5 da parte del Soggetto Rilevante MAR al Soggetto

Preposto deve avvenire entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di effettuazione dell'Operazione (la "**Data dell'Operazione**"), con le modalità indicate al successivo paragrafo 6.4.

## 6.2 Termini di comunicazione per gli Azionisti Rilevanti

6.2.1 Fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 6.2.2, la comunicazione di cui all'articolo 5 da parte degli Azionisti Rilevanti al Soggetto Preposto deve avvenire in tempo utile in considerazione dei termini di comunicazione previsti al successivo paragrafo 8.2, lett. (b), e con le modalità indicate al successivo paragrafo 6.4.

In tal caso dovrà essere preventivamente trasmessa al Soggetto Preposto apposita delega scritta (redatta secondo il modello di cui all'Allegato "D") con cui l'Azionista Rilevante incarica l'Emittente ad effettuare, per proprio conto e sotto la propria esclusiva responsabilità, le comunicazioni relative alle Operazioni di cui alla presente Procedura.

6.2.2 Le comunicazioni relative ad Operazioni effettuate dagli Azionisti Rilevanti che non abbiano trasmesso al Soggetto Preposto la delega di cui al precedente paragrafo 6.2.1, non devono essere inviate all'Emittente ai sensi della presente Procedura e, qualora erroneamente inviate, saranno considerate irricevibili dal Soggetto Preposto. In tal caso, resta ad esclusivo carico dell'Azionista Rilevante ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni.

6.3 Per Data dell'Operazione si intende, agli effetti della presente Procedura, con riferimento alle Operazioni effettuate in una Sede di Negoziazione, la data dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione. Si precisa che in caso di Operazioni sottoposte a condizione, l'obbligo di notifica in capo alle Persone Rilevanti sorge dal momento del verificarsi della condizione medesima.

6.4 La comunicazione di cui al paragrafo 5.1 è effettuata attraverso l'invio al Soggetto Preposto del Modello di Notifica, debitamente compilato dal Soggetto Rilevante secondo le istruzioni ivi contenute, con le seguenti modalità:

- a mezzo fax al numero: 0522 334 001;
- via posta elettronica all'indirizzo: legal@cellularline.com;
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: spa.cellularline@legalmail.it;
- in ogni caso, con preavviso telefonico dell'invio al numero: 0522 336 175.

6.5 Nell'ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni riferibili allo stesso Soggetto Rilevante, questo dovrà effettuare un'unica comunicazione mediante invio del Modello di Notifica di cui al paragrafo 6.4 contenente il riepilogo di tutte le Operazioni. Nel caso di più Operazioni della stessa natura, relative allo stesso

Strumento Finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa Sede di Negoziazione, o al di fuori di una Sede di Negoziazione, dovrà essere indicato nella comunicazione il volume di tutte le predette Operazioni come un unico dato che rappresenta la somma aritmetica del volume di ciascuna Operazione. Dovrà essere inoltre indicato il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume delle predette Operazioni. Nel compilare il Modello di Notifica, le Operazioni di diversa natura, quali, ad esempio, gli acquisti e le vendite, non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.

## **7. OPERAZIONI RILEVANTI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB**

**7.1** Il Soggetto Preposto comunica al pubblico e alla Consob, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 8, le Operazioni comunicate all'Emittente da parte di ciascun Soggetto Rilevante, il cui importo complessivo raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell'arco di un anno solare (le "**Operazioni Rilevanti**"). Detta comunicazione deve intendersi effettuata dall'Emittente per conto e sotto la esclusiva responsabilità (i) del Soggetto Rilevante MAR interessato, in forza della Lettera di Accettazione debitamente compilata e sottoscritta a norma del paragrafo 10.2 e (ii) dell'Azionista Rilevante interessato che abbia incaricato l'Emittente, mediante trasmissione della delega di cui al paragrafo 6.2.1.

**7.2** Successivamente al raggiungimento dell'importo di cui al precedente paragrafo 7.1:

- (a) tutte le operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR sono considerate Operazioni Rilevanti;
- (b) non sono comunicate le operazioni effettuate dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell'anno. Per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 5.3.1, lett. (d) l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

**7.3** Ai fini del calcolo del controvalore di cui al precedente paragrafo 7.1:

- (a) il controvalore delle Operazioni è calcolato sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni medesime al netto di commissioni e/o imposte;
- (b) il controvalore delle Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante non deve essere sommato al controvalore delle Operazioni effettuate per conto delle Persone strettamente legate a ciascun Soggetto Rilevante.

## **8. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB DELLE OPERAZIONI RILEVANTI**

**8.1** La comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti di cui al

precedente articolo 7, da parte del Soggetto Preposto, deve avvenire tramite invio del Modello di Notifica, mediante (i) SDIR; e (ii) SSA, compilato dal Soggetto Preposto in conformità alla comunicazione inviata dal Soggetto Rilevante a norma del paragrafo 6.4, nonché con le ulteriori modalità stabilite dalla Consob<sup>1</sup>.

- 8.2 La comunicazione di cui al precedente paragrafo 8.1 deve avvenire:
- (a) nel caso di Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, tempestivamente e comunque entro il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data dell'Operazione;
  - (b) nel caso di Operazioni effettuate dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, entro la fine del quindicesimo giorno di calendario del mese successivo alla Data dell'Operazione, fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 8.3; il Soggetto Preposto effettua la comunicazione al pubblico entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto la comunicazione da parte degli Azionisti Rilevanti ai sensi del precedente paragrafo 6.2.1.
- 8.3 Con riferimento alle comunicazioni inviate dagli Azionisti Rilevanti e considerate irricevibili a norma del paragrafo 6.2.2, resta ad esclusivo carico dell'Azionista Rilevante ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni.
- 8.4 Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo 8 sono tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* dell'Emittente [www.cellularlinegroup.com](http://www.cellularlinegroup.com) in una apposita sezione denominata "*internal dealing*" accessibile nella sezione omonima.

## 9. BLOCKING PERIOD

- 9.1 I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR non effettuano Operazioni relative agli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale di cui all'articolo 154-ter del TUF (c.d. *blocking period*). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l'approvazione dei dati contabili secondo il

---

<sup>1</sup> In particolare, nel caso di Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, il Modello di Notifica dovrà essere inviato alla Consob via posta elettronica certificata all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it), specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Managers' Transaction".

calendario finanziario dell'Emittente, o comunque fissata. Si precisa che il giorno della diffusione del comunicato stampa relativo all'approvazione dei dati contabili rappresenta il 30° giorno del *blocking period*.

Inoltre, i Soggetti Rilevanti MAR e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR non effettuano Operazioni relative agli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive trimestrali. Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l'approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive sopra richiamate, secondo il calendario finanziario dell'Emittente, o comunque fissata. Si precisa che il giorno della diffusione del comunicato stampa relativo all'approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rappresenta il 30° giorno del *blocking period*.

Qualora l'Emittente pubblichi dati preliminari, il *blocking period* si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi.

9.2 In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 9.1, l'Emittente può consentire ai Soggetti Rilevanti MAR o alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, a seconda del caso, (il "**Soggetto Interessato**") il compimento di Operazioni (come di seguito indicato) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del *blocking period* nei seguenti casi:

- (a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni;
- (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (*trading*) nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su azioni, o ancora Operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato nell'Allegato "F" alla presente Procedura.

Nei precedenti casi (a) e (b) il Soggetto Interessato è, in ogni caso, tenuto a dimostrare che l'Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *blocking period* come di seguito precisato.

9.3 Nei casi di cui al precedente paragrafo 9.2(a), prima di effettuare l'Operazione durante il *blocking period*, il Soggetto Interessato richiede all'Emittente – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all'attenzione di uno degli Amministratori Delegati, con copia al Soggetto Preposto – l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute. La richiesta del Soggetto Interessato contiene almeno: **(I)** la descrizione dell'Operazione considerata; **(II)** la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e

(III) oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti (I) e (II).

Ricevuta la comunicazione di cui al presente paragrafo 9.3, l'Emittente, con le modalità previste al paragrafo 9.5, effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Interessato e autorizza la vendita immediata delle azioni soltanto qualora le circostanze dell'Operazione possano essere considerate eccezionali. Per "circostanze eccezionali" si intendono le situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Interessato ed esulano dal suo controllo. La valutazione circa l'eccezionalità delle circostanze descritte nella richiesta di autorizzazione, è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, se e in quale misura il Soggetto Interessato:

- (i) al momento della presentazione della richiesta debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- (ii) debba adempiere o si trovi in una situazione creata prima dell'inizio del *blocking period* che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali e il Soggetto Interessato medesimo non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

9.4 Nei casi di cui al precedente paragrafo 9.2(b), il Soggetto Interessato richiede all'Emittente l'autorizzazione al compimento dell'Operazione in tempo utile – e, in ogni caso nei termini e con le modalità indicati nell'Allegato "F" alla presente Procedura ove previsti nelle fattispecie contemplate in detto Allegato – mediante apposita richiesta scritta da trasmettere all'attenzione di uno degli Amministratori Delegati, con copia al Soggetto Preposto, contenente oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi al verificarsi delle condizioni previste dal predetto Allegato "F" con riferimento a ciascuna delle fattispecie ivi contemplate. Ricevuta la comunicazione, l'Emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Interessato.

9.5 Le valutazioni di cui ai precedenti paragrafi 9.3 e 9.4 sono rimesse alla competenza di uno degli Amministratori Delegati che, a tal fine si avvale del supporto del Soggetto Preposto. Uno degli Amministratori Delegati riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'esito delle valutazioni svolte, in occasione della prima riunione utile. Resta in ogni caso inteso che:

- (i) uno degli Amministratori Delegati, ove ritenuto necessario o opportuno, ha la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente; e
- (ii) ogni valutazione relativa e/o attinente ad Operazioni da compiersi dal Soggetto Rilevante MAR che sia anche Amministratore Delegato dell'Emittente o da Persone strettamente legate al medesimo, rimane di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.



9.6 L'Emittente, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a dare un riscontro al Soggetto Interessato in merito agli esiti delle valutazioni svolte ai sensi dei precedenti paragrafi 9.3 e 9.4 entro 7 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato, ove la stessa sia completa dell'informativa e della documentazione richiesta dalla presente Procedura e comunque idonea a consentire una compiuta valutazione delle circostanze rilevanti. È fatta salva la facoltà di uno degli Amministratori Delegati o del Consiglio, a seconda del caso, di richiedere al Soggetto Interessato, entro il predetto termine di 7 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta, informazioni e/o documenti ad integrazione della richiesta di autorizzazione medesima; in tal caso, l'Emittente, tramite il Soggetto Preposto, fornirà adeguato riscontro al Soggetto Interessato entro 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della documentazione integrativa.

## 10. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA ALLE PERSONE RILEVANTI

10.1 L'Emittente, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a informare i Soggetti Rilevanti, con le modalità previste dal presente articolo, dell'adozione della Procedura e delle eventuali modifiche ad essa apportate, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti ai sensi della Procedura e della normativa *pro-tempore* applicabile.

10.2 Il Soggetto Preposto è tenuto a consegnare ai Soggetti Rilevanti MAR, rispettivamente all'atto dell'accettazione della nomina per i Soggetti Rilevanti MAR di cui al paragrafo 2.2(i), o all'atto di assunzione o nomina in qualità di alto dirigente per i Soggetti Rilevanti MAR di cui al paragrafo 2.2(ii) (congiuntamente, la "Nomina"), od inviare ai medesimi con una delle modalità di cui al successivo articolo 10.4, entro e non oltre 7 Giorni Lavorativi dalla Nomina, la Lettera di Trasmissione, mediante la quale verrà fornita informativa ai Soggetti Rilevanti MAR in merito all'adozione della Procedura (ovvero alle sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni come precisato al successivo articolo 12), nonché agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione. Alla Lettera di Trasmissione saranno allegate due copie della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti MAR, entro e non oltre 3 Giorni Lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della Lettera di Trasmissione, sono tenuti a consegnare al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione (redatta secondo il modello di cui all'Allegato "C.1" della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti) sottoscritta dal Soggetto Rilevante MAR interessato, unitamente ad una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui al paragrafo 4.2(b).

10.3 Il Soggetto Preposto è tenuto ad inviare agli Azionisti Rilevanti, con una delle modalità di cui al successivo paragrafo 10.4, la comunicazione dell'adozione della Procedura e della disponibilità di copia della stessa presso la sede dell'Emittente, nonché del loro onere di ritirarne copia, entro e non oltre 10 Giorni Lavorativi dalla notizia, comunque acquisita dall'Emittente, della titolarità della partecipazione indicata al paragrafo 2.3. Al momento della consegna o del ritiro della copia, gli Azionisti Rilevanti saranno invitati

a consegnare al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione (redatta secondo il modello di cui all'Allegato "C.2" della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti) sottoscritta dall'Azionista Rilevante interessato, unitamente ad una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui al paragrafo 4.2.b)<sup>2</sup>.

Resta inteso che in caso di mancata trasmissione della delega di cui al paragrafo 6.2.1 al Soggetto Preposto da parte degli Azionisti Rilevanti, resterà ad esclusivo carico degli stessi ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni.

- 10.4** Le comunicazioni di cui al presente articolo 10 sono effettuate dal Soggetto Preposto con una delle seguenti modalità: (i) a mezzo raccomandata consegnata a mano o con avviso di ricevimento; (ii) via posta elettronica con conferma di ricezione e lettura; (iii) via posta elettronica certificata; (iv) con ogni ulteriore mezzo che preveda la notifica – anche elettronica – dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

## **11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**11.1** Per le finalità di cui alla presente Procedura, l'Emittente può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono pertanto tenute a prendere visione dell'informativa al trattamento dei dati personali consegnata con la comunicazione di cui ai paragrafi 10.2 e 10.3 e a esprimere il proprio consenso al medesimo trattamento da parte dell'Emittente ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e successive modifiche, essendo edotte dei contenuti della predetta informativa e, in particolare, di quanto segue:

- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (c) i diritti di cui all'articolo 15 del GDPR;
- (d) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile:
  - titolare: Cellularline S.p.A., con sede legale in Reggio Emilia, Via Grigoris Lambrakis n. 1/A;
  - responsabile: Christian Aleotti, presso Cellularline S.p.A., Via Grigoris

---

<sup>2</sup> Agli Azionisti Rilevanti deve essere altresì fornita un'informativa al trattamento dei dati personali di contenuto analogo a quella di cui alla Lettera di Trasmissione.

- 11.2** Con la consegna al Soggetto Preposto della Lettera di Accettazione di cui ai paragrafi 10.2 e 10.3 da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del GDPR.

**12. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI**

- 12.1** Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, degli orientamenti delle autorità di vigilanza, nonché dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 12.2** Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura di uno degli Amministratori Delegati, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
- 12.3** Le modifiche e/o integrazioni delle disposizione della Procedura ai sensi dei paragrafi 12.1 e 12.2 che precedono saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con le modalità indicate al paragrafo 10.2. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

\* \* \*

**Allegati:**

- Allegato “A.1”: Elenco, esemplificativo e non esaustivo, della tipologia di Operazioni oggetto di comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti MAR e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR.
- Allegato “A.2”: Elenco delle operazioni esenti dagli obblighi di comunicazione da parte degli Azionisti Rilevanti e delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti.
- Allegato “B”: Modello Lettera di Trasmissione.
- Allegato “C.1”: Modello Lettera di Accettazione per i Soggetti Rilevanti MAR.
- Allegato “C.2”: Modello Lettera di Accettazione per gli Azionisti Rilevanti.
- Allegato “D”: Modello delega Azionista Rilevante.
- Allegato “E.1”: Modello di Notifica per i Soggetti Rilevanti MAR.
- Allegato “E.2”: Modello di Notifica per gli Azionisti Rilevanti.

- Allegato "F": Operazioni che giustificano l'autorizzazione a negoziare (*trade*) nei *blocking period*.